



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

Allegato 4 alla Delib.G.R. n. 3/1 del 23.1.2018

Legge regionale 20 ottobre 2016, n. 24 (Norme sulla qualità della regolazione e di semplificazione dei procedimenti amministrativi). Direttive sul procedimento normativo d’iniziativa della Giunta regionale

Art. 1

Oggetto e finalità

1. Le presenti direttive disciplinano il procedimento normativo d’iniziativa della Giunta regionale, in attuazione della legge regionale 20 ottobre 2016, n. 24 (Norme sulla qualità della regolazione e di semplificazione dei procedimenti amministrativi).
2. La Giunta regionale approva disegni di legge e proposte di regolamento, da presentare al Consiglio regionale.
3. Nell’elaborazione delle proposte normative di cui al comma 2, la Giunta regionale assicura, per il tramite del Servizio affari legislativi e del Buras, il rispetto dei principi di chiarezza e semplicità di formulazione e delle regole di tecnica legislativa indicate nel manuale “Regole e suggerimenti per la redazione dei testi normativi”, ultima edizione, elaborato dall’Osservatorio legislativo interregionale.
4. La Giunta regionale approva atti normativi di natura non regolamentare per disciplinare i procedimenti amministrativi di competenza regionale, nei limiti previsti dalla normativa vigente.
5. Le regole di tecnica legislativa previste dal manuale di cui al comma 3 trovano applicazione, in quanto compatibili, anche agli atti di cui al comma 4.

Art. 2

Contenuto degli schemi dei disegni di legge e delle proposte di regolamento

1. Gli schemi dei disegni di legge e delle proposte di regolamento elaborati ai sensi dell’articolo 3 comprendono:
 - a) l’articolato;
 - b) la relazione illustrativa;
 - c) la relazione tecnica sulla quantificazione degli oneri finanziari;
 - d) la relazione sull’attuazione digitale della proposta normativa ai sensi dell’articolo 10, comma 2 della legge regionale n. 24 del 2016;
 - e) l’elenco degli oneri amministrativi previsti a carico dei cittadini, delle imprese e degli altri utenti ai sensi dell’articolo 14 della legge regionale n. 24 del 2016.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Art. 3

Elaborazione della proposta normativa

1. Il Presidente e gli Assessori predispongono gli schemi dei disegni di legge e delle proposte di regolamento nonché dei relativi emendamenti, eventualmente avvalendosi, in fase di stesura dell'articolato, della collaborazione del Servizio affari legislativi e del Buras.
2. Nella predisposizione degli schemi dei disegni di legge e delle proposte di regolamento che riguardano competenze trasversali, il componente della Giunta regionale competente per materia coinvolge le strutture interessate, eventualmente avvalendosi della collaborazione del Servizio affari legislativi e del Buras.
3. Il componente della Giunta regionale competente per materia coinvolge le strutture interessate nella predisposizione dei seguenti schemi di disegni di legge:
 - a) disegni di leggi di riforma organica;
 - b) disegno di legge europea;
 - c) disegno di legge di semplificazione;
 - d) disegno di legge di stabilità;
 - e) testi unici.
4. Il componente della Giunta regionale competente per materia interagisce in fase di stesura dell'articolato con il Servizio affari legislativi e del Buras nella predisposizione dei seguenti schemi di disegni di legge:
 - a) disegno di legge europea;
 - b) disegno di legge di semplificazione;
 - c) testi unici.

Art. 4

Esame preliminare del Servizio affari legislativi e del Buras

1. Il Presidente o l'Assessore competente per materia possono richiedere al Servizio affari legislativi e del Buras, un esame preliminare degli schemi dei disegni di legge e delle proposte di regolamento che intendono presentare all'approvazione della Giunta, nel caso in cui non si sono avvalsi della collaborazione dello stesso ai sensi dell'articolo 3, comma 1, 2 e 4.
2. L'esame preliminare di cui al comma 1 è sempre richiesto per gli schemi dei disegni di legge di riforma organica e del disegno di legge di stabilità.
3. Nei casi di cui al comma 1 e 2, il Servizio affari legislativi e del Buras predisponde un parere sullo schema del disegno di legge o della proposta di regolamento, nel quale formula osservazioni correlate ai contenuti della relazione di analisi tecnico normativa (ATN) di cui all'articolo 5.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

4. Nel caso che il Servizio affari legislativi e del Buras rilevi delle criticità sullo schema del disegno di legge o della proposta di regolamento sottoposto al suo esame preliminare, il Presidente o l'Assessore competente possono rielaborare lo schema del disegno di legge o della proposta di regolamento, se condividono tali indicazioni.
5. Il Presidente o l'Assessore competente elaborano il testo definitivo dello schema del disegno di legge o della proposta di regolamento, sul quale è predisposta la relazione di analisi tecnico normativa (ATN) ai sensi dell'articolo 5.
6. Sugli schemi dei disegni di legge e delle proposte di regolamento predisposti in collaborazione con il Servizio affari legislativi e del Buras ai sensi dell'articolo 3, comma 1, 2 e 4, il Servizio stesso elabora direttamente la relazione di analisi tecnico normativa (ATN) sul testo definitivo, indicando il testo alternativo cui è necessario attenersi.

Art. 5

Predisposizione della relazione di analisi tecnico normativa (ATN)

1. Ai sensi dell'articolo 8, comma 3 della legge regionale n. 24 del 2016, tutti gli schemi dei disegni di legge e delle proposte di regolamento presentati per l'approvazione della Giunta regionale sono corredati dalla relazione di analisi tecnico normativa (ATN) secondo il modello approvato con deliberazione della Giunta regionale.
2. Prima dell'iscrizione all'ordine del giorno della Giunta regionale, il Presidente e gli Assessori trasmettono gli schemi dei disegni di legge e delle proposte di regolamento, in formato editabile, tramite il portale "Borsa di Giunta Digitale (BGD)", al Servizio affari legislativi e del Buras, al fine dell'elaborazione della relazione di analisi tecnico normativa (ATN).
3. Il Servizio affari legislativi e del Buras redige la relazione di analisi tecnico normativa (ATN) e la inserisce nel portale "Borsa di Giunta Digitale (BGD)" entro il termine di quindici giorni dall'inserimento dello schema del disegno di legge o della proposta di regolamento, salvo che il Servizio medesimo non rappresenti la necessità di un supplemento di istruttoria, per la particolare complessità della materia.
4. Dopo l'acquisizione della relazione di analisi tecnico normativa (ATN) ai sensi del comma 3, il Presidente o l'Assessore competente richiede l'iscrizione dello schema del disegno di legge o della proposta di regolamento all'ordine del giorno della Giunta regionale.
5. L'iscrizione all'ordine del giorno della Giunta regionale degli schemi dei disegni di legge o delle proposte di regolamento privi della relazione di analisi tecnico normativa (ATN) è possibile solo in casi di straordinaria e motivata urgenza o per disegni di legge aventi natura meramente finanziaria. In tali casi è comunque necessaria l'acquisizione della relazione di analisi tecnico normativa (ATN) in un momento successivo.



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

6. La relazione di analisi tecnico normativa (ATN) da conto:
 - a) dell'incidenza della normativa proposta sull'ordinamento giuridico vigente;
 - b) del rispetto delle competenze legislative statali;
 - c) della conformità alla Costituzione e allo Statuto speciale, anche alla luce della giurisprudenza nazionale;
 - d) della conformità alla normativa dell'Unione europea, anche alla luce della giurisprudenza dell'Unione europea;
 - e) di eventuali giudizi pendenti sul medesimo o analogo oggetto;
 - f) di eventuali progetti di modifica della stessa materia in corso di esame presso il Consiglio regionale;
 - g) della correttezza delle definizioni e dei riferimenti normativi;
 - h) delle tecniche di modificazione e abrogazione delle disposizioni vigenti, anche inerenti le regole di tecnica legislativa di cui all'articolo 1, comma 3.
7. La relazione di analisi tecnico normativa (ATN) indica il testo alternativo dello schema del disegno di legge o della proposta di regolamento elaborato in conformità alle regole di tecnica legislativa di cui all'articolo 1, comma 3, cui è necessario attenersi.

Art. 6

Parere sulla copertura finanziaria e sulla relazione tecnica sulla quantificazione degli oneri finanziari

1. Sugli schemi dei disegni di legge e delle proposte di regolamento e relativi emendamenti che comportano conseguenze finanziarie, la Direzione generale dei Servizi finanziari esprime il parere sulla copertura finanziaria e sulla relazione tecnica sulla quantificazione degli oneri finanziari.
2. La relazione tecnica sulla quantificazione degli oneri finanziari è predisposta dal componente della Giunta regionale competente alla predisposizione della proposta normativa ed indica:
 - a) la quantificazione degli oneri e delle entrate per ogni singola disposizione normativa;
 - b) i dati e i metodi utilizzati per la quantificazione;
 - c) ogni altro elemento utile per la verifica del rispetto dell'obbligo di pareggio di bilancio e di copertura finanziaria dei provvedimenti normativi.
3. Il componente della Giunta competente modifica gli schemi dei disegni di legge e delle proposte di regolamento e relativi emendamenti, nonché la relazione tecnica sulla quantificazione degli oneri, in base alle indicazioni della Direzione generale dei Servizi finanziari.



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

Art. 7

Iscrizione all'ordine del giorno della Giunta regionale

1. Gli schemi dei disegni di legge e delle proposte di regolamento sono iscritti all'ordine del giorno della Giunta regionale su richiesta del componente della Giunta competente per materia.
2. Gli schemi dei disegni di legge e delle proposte di regolamento sono iscritti all'ordine del giorno della Giunta regionale a condizione che siano presenti:
 - a) il testo dell'articolato;
 - b) la relazione illustrativa;
 - c) la relazione tecnica sulla quantificazione degli oneri finanziari;
 - d) la relazione di analisi tecnico normativa (ATN);
 - e) il parere sulla copertura finanziaria della Direzione generale dei Servizi finanziari;
 - f) la relazione sull'analisi di impatto della regolazione (AIR), se prevista;
 - g) la relazione sull'attuazione digitale della proposta normativa ai sensi dell'articolo 10, comma 2 della legge regionale n. 24 del 2016;
 - h) l'elenco degli oneri amministrativi previsti a carico dei cittadini, delle imprese e degli altri utenti ai sensi dell'articolo 14 della legge regionale n. 24 del 2016.

Art. 8

Approvazione delle proposte normative della Giunta regionale

1. La Giunta regionale esamina gli schemi dei disegni di legge e delle proposte di regolamento proposti dal componente della Giunta regionale competente, tenendo conto dei contenuti della relazione di analisi tecnico normativa (ATN).
2. Nel caso in cui la relazione di analisi tecnico normativa (ATN) evidenzi eventuali criticità, la Giunta regionale può sospendere l'esame degli schemi dei disegni di legge e delle proposte di regolamento e chiedere chiarimenti e supplementi di istruttoria da rendersi da parte del componente della Giunta competente, anche eventualmente con il supporto del Servizio affari legislativi e del Buras.
3. La Giunta regionale approva gli schemi dei disegni di legge e delle proposte di regolamento, li trasmette al Consiglio regionale insieme a tutti gli atti indicati all'articolo 7, comma 2 e li pubblica nel sito internet istituzionale della Regione.

Art. 9

Relazione di analisi tecnico normativa (ATN) sui procedimenti amministrativi

1. Ai sensi dell'articolo 8, comma 4 della legge regionale n. 24 del 2016, tutte le proposte di deliberazioni della Giunta regionale aventi ad oggetto procedimenti amministrativi di



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

competenza regionale disciplinati mediante atti normativi di natura non regolamentare, sono corredate dalla relazione di analisi tecnico normativa (ATN) secondo il modello approvato con deliberazione della Giunta regionale.

2. Il Presidente e gli Assessori predispongono le proposte di deliberazioni della Giunta regionale aventi ad oggetto procedimenti amministrativi di competenza regionale disciplinati mediante atti normativi di natura non regolamentare.
3. Prima dell'iscrizione all'ordine del giorno della Giunta regionale, il Presidente e gli Assessori trasmettono le proposte di deliberazioni di cui al comma 2, in formato editabile, tramite il portale "Borsa di Giunta Digitale" (BGD) al Servizio affari legislativi e del Buras, al fine dell'elaborazione della relazione di analisi tecnico normativa (ATN).
4. Il Servizio affari legislativi e del Buras redige la relazione di analisi tecnico normativa (ATN) e la inserisce nel portale "Borsa di Giunta Digitale (BGD)" entro il termine di quindici giorni dall'inserimento della proposta di deliberazione, salvo che il Servizio medesimo non rappresenti la necessità di un supplemento di istruttoria, per la particolare complessità della materia.
5. Dopo l'acquisizione della relazione di analisi tecnico normativa (ATN) ai sensi del comma 4, il Presidente o l'Assessore competente iscrive la proposta di deliberazione all'ordine del giorno della Giunta regionale.
6. L'iscrizione all'ordine del giorno della Giunta regionale della proposta di deliberazione di cui al comma 5, priva della relazione di analisi tecnico normativa (ATN) è possibile solo in casi di straordinaria e motivata urgenza. In tali casi è comunque necessaria l'acquisizione della relazione di analisi tecnico normativa (ATN) in un momento successivo.
7. La Giunta regionale esamina la proposta di deliberazione, tenendo conto dei contenuti della relazione di analisi tecnico normativa (ATN).
8. Nel caso in cui la relazione di analisi tecnico normativa (ATN) evidenzi eventuali criticità, la Giunta regionale può sospendere l'esame della proposta di deliberazione e chiedere chiarimenti e supplementi di istruttoria da rendersi da parte del componente della Giunta competente, anche eventualmente con il supporto del Servizio affari legislativi e del Buras.
9. La Giunta regionale approva la proposta di deliberazione.